



COMUNICATO STAMPA n. 30/23

Lussemburgo, 16 febbraio 2023

Sentenza della Corte nella causa C-349/21 | HYA e a. (Motivazione delle autorizzazioni delle intercettazioni telefoniche)

Una decisione che autorizza intercettazioni telefoniche può non contenere una motivazione specifica

L'obbligo di motivazione non è infatti violato qualora la decisione si fondi su una richiesta dettagliata e circostanziata dell'autorità penale competente e i motivi dell'autorizzazione possano essere dedotti agevolmente e senza ambiguità da una lettura incrociata della richiesta e dell'autorizzazione

Nel 2017 il presidente del Tribunale specializzato bulgaro ha autorizzato, sulla base di richieste motivate, dettagliate e circostanziate del procuratore incaricato dell'indagine, intercettazioni telefoniche nei confronti di quattro persone fisiche sospettate di aver commesso reati dolosi gravi.

Per motivare le sue decisioni, il presidente ha seguito la prassi giudiziaria nazionale in vigore consistente nell'utilizzare un modello prestabilito e privo di motivazione specifica che si limita essenzialmente a indicare che i requisiti previsti dalla normativa nazionale relativa alle intercettazioni telefoniche, ivi menzionati, sono rispettati.

Le quattro persone fisiche sono poi state accusate di partecipazione a un'organizzazione criminale prima che il Tribunale penale specializzato fosse investito del merito della causa.

Dato che il contenuto delle conversazioni registrate riveste un'importanza diretta per accertare la fondatezza dell'imputazione, il Tribunale penale specializzato deve controllare in via preliminare la legittimità del procedimento che ha portato alle autorizzazioni delle intercettazioni telefoniche. In tale contesto, detto giudice si chiede se la prassi nazionale relativa alla motivazione delle decisioni che autorizzano le intercettazioni telefoniche sia compatibile con la direttiva «relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche»¹, letta alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Esso ha di conseguenza adito la Corte in via pregiudiziale.

Nell'odierna sentenza, la Corte rileva che, per quanto riguarda la prassi nazionale in questione, il giudice che autorizza le intercettazioni telefoniche adotta la sua decisione sul fondamento di una richiesta motivata e circostanziata che gli consente di verificare se siano soddisfatte le condizioni di concessione dell'autorizzazione. Essa constata che tale prassi si inserisce nell'ambito delle misure legislative adottate dalla Bulgaria a titolo della direttiva «relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche», le quali prevedono la possibilità di adottare decisioni giudiziarie motivate che hanno l'effetto di limitare il principio di riservatezza delle comunicazioni elettroniche e dei dati relativi al traffico, sancito in tale direttiva.

La Corte dichiara, poi, che si può ritenere che - firmando un testo prestabilito secondo un modello che indica che i requisiti di legge sono rispettati - il giudice nazionale abbia convalidato i motivi della richiesta circostanziata che gli è stata sottoposta dall'autorità penale competente, garantendo al contempo il rispetto di detti requisiti. In tale

¹ Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU 2002, L 201, pag. 37).

contesto, sarebbe artificioso esigere che l'autorizzazione di intercettazione contenga una motivazione specifica e dettagliata, laddove la richiesta in relazione alla quale tale autorizzazione è concessa contiene già, in forza della normativa nazionale, una siffatta motivazione.

Per altro verso, la Corte dichiara che, una volta che l'interessato sia stato informato del fatto che sono state disposte intercettazioni nei suoi confronti, l'obbligo di motivazione previsto nella Carta dei diritti fondamentali impone che sia tale interessato che il giudice di merito incaricato di verificare la legittimità dell'autorizzazione di intercettazione siano in grado di comprendere i motivi di tale autorizzazione. Ciò richiede che essi possano avere accesso non solo alla decisione di autorizzazione, ma anche alla richiesta dell'autorità che l'ha sollecitata.

La Corte precisa, inoltre, che queste stesse persone devono poter comprendere agevolmente e senza ambiguità - mediante una lettura incrociata dell'autorizzazione e della richiesta motivata che l'accompagna - le ragioni precise per le quali tale autorizzazione è stata concessa in considerazione degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano il singolo caso sotteso alla richiesta. Essa aggiunge che, **quando la decisione di autorizzazione si limita a indicare la durata di validità dell'autorizzazione e a dichiarare che le disposizioni di legge sono rispettate, è essenziale che la richiesta menzioni chiaramente tutte le informazioni necessarie** affinché le persone interessate siano in grado di comprendere che, sulla sola base di tali informazioni, il giudice che ha rilasciato l'autorizzazione - facendo propria la motivazione contenuta nella richiesta - è giunto alla conclusione che l'insieme dei requisiti di legge erano soddisfatti.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale e la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Cristina Marzagalli ☎ (+352) 4303 8575.

Restate connessi!

